

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero della Difesa: Tutte le Amministrazioni pubbliche devono prevedere la riserva obbligatoria a favore dei volontari congedati	2
Garante per la Privacy: Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini – Obbligo di rimozione dei dati – Le sanzioni	2
Circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013 in materia di diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre	3
Ragioneria Generale dello Stato: schemi standard di relazione illustrativa e schemi di relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni	4
Corte dei conti Lombardia: Il Comune non può costituire una fondazione – Parere n. 7 del 6 marzo 2013	4
CIVIT: Organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni – Delibera n. 15 del 13 marzo 2013	5
Agenzia delle Entrate: Obbligo di trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati – Disponibile il nuovo software applicativo	6
Agenzia delle Entrate: chiarimenti sull'applicazione dell'Imu sull'Irpef – Circolare n. 5 dell'11 marzo 2013	6
Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Linee guida per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione	7

Ministero della Difesa: Tutte le Amministrazioni pubbliche devono prevedere la riserva obbligatoria a favore dei volontari congedati

In riferimento ad un recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, visionabile sul sito istituzionale dell'Ufficio generale per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affermato che tutte le Amministrazioni, anche quelle universitarie, sono tenute all'applicazione dell'istituto della riserva dei posti a favore dei volontari.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PREVIMIL/ufficio-collocamento-lavoro/Pagine/default.aspx>

Garante per la Privacy: Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini – Obbligo di rimozione dei dati – Le sanzioni

Il Garante per la privacy ha intimato a dieci Comuni italiani di oscurare i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

Sui siti web dei Comuni erano infatti indicati "in chiaro" non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona.

Secondo il Garante della Privacy il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito.

Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l'Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi ad oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache.

I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa.

Circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013 in materia di diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre

Con circolare n. 40 del 14 marzo 2013, l'Inps fornisce chiarimenti in relazione alla normativa che istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre di due giorni (comma 24 lettera a) dell'art. 4 La legge 28 giugno 2012, n. 92).

La circolare fa seguito a quanto già indicato con decreto del 22 dicembre 2012 del il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), sopra citato, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio .

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni- emens.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L'Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

Alla luce di quanto disposto dall'art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all'approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti,

le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.htm>

Ragioneria Generale dello Stato: schemi standard di relazione illustrativa e schemi di relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni

L'art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".

Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stata istituita una "specifica sezione" contenente tutta la documentazione di interesse, approfondimenti, aggiornamenti operativi e quesiti relativi alla materia della contrattazione decentrata.

Si segnala che è stata recentemente aggiornata la documentazione relativa agli schemi standard di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, con l'aggiunta due nuovi moduli .

Inoltre è stata istituita la sezione "Pareri" che attualmente contiene due pareri, uno relativo alle economie del fondo dell'anno precedente e l'altro sui piani di razionalizzazione.

Ulteriori informazioni su :

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/index.html>

Corte dei conti Lombardia: Il Comune non può costituire una fondazione – Parere n. 7 del 6 marzo 2013

La Corte dei Conti della Lombardia ha esaminato la questione concernente la possibilità o meno, per un comune, di costituire una fondazione "che avrebbe il solo scopo di acquisire (attraverso una donazione/permuta) la proprietà di un immobile da concedere in uso/locazione ad un soggetto diverso, ancora da individuare, che garantisca la gestione della scuola materna sul territorio comunale".

Secondo la Corte, l'operazione è in contrasto con la volontà del legislatore espressa nella legge n. 135/2012.

Inoltre il comma 1 dell'art. 9 del d.l. n. 95/2012, impone a regioni, province e comuni di sopprimere o accorpate (o, in ogni caso, assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento) enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

La norma, quindi, costituisce evidente espressione (assieme agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni in società strumentali, poste dall'art. 4 del medesimo decreto legge) dell'intenzione del legislatore di ridurre la presenza di enti e organismi, comunque denominati, facenti capo a Comuni e Province, sollecitando questi ultimi alla gestione diretta delle funzioni amministrative e fondamentali loro attribuite dalla legge, sulla base dell'assunto che la moltiplicazione dei centri erogatori di funzioni e servizi pubblici ha comportato un incremento di spesa, non accompagnato da un'elevazione negli standard qualitativi dei servizi erogati.

In sostanza, alla luce del combinato disposto del comma 6 (che prevede un divieto di istituzione di nuovi enti) e del comma 1 (che impone un obbligo di razionalizzazione/riduzione, pari almeno al 20 per cento, di quelli già esistenti) dell'art. 9 del d.l. n. 95/2012, nonché della ratio complessiva del provvedimento legislativo in discorso (quale emerge, per esempio, dall'art. 4), appare vietata, da parte del Comune, l'istituzione di un nuovo ente o organismo comunque denominato (nel caso di specie, una fondazione), contrastando con la volontà del legislatore non solo di non incrementare la presenza degli enti locali in enti e organismi (comma 6), ma, altresì, di ridurla sensibilmente (comma 1).

CIVIT: Organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni – Delibera n. 15 del 13 marzo 2013

Secondo la CIVIT, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione.

Agenzia delle Entrate: Obbligo di trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati – Disponibile il nuovo software applicativo

Le Pubbliche amministrazioni e gli Uffici pubblici sono tenuti a trasmettere gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

Le comunicazioni relative all'anno solare precedente devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile.

In relazione a detto adempimento, l'Agenzia delle Entrate rende noto che è disponibile il nuovo Software per la trasmissione dei dati reperibile su: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sull'applicazione dell'Imu sull'Irpef – Circolare n. 5 dell'11 marzo 2013

Con la circolare n. 5/E di dell'11 marzo, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti dell'applicazione dell'Imu sull'Irpef, per gli anni 2012- 2014.

La Circolare definisce quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall'Imu:

Redditi sostituiti e non - Fermo restando il principio secondo cui l'Imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l'Imu, non si produce l'effetto di sostituzione.

Rientrano nell'elenco, in particolare:

- il reddito agrario (art. 32 Tuir)
 - i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
 - i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.

Casi particolari - Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l'immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie. Il documento di prassi detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte

dell'abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 2012.

Immobili inagibili - Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge (art. 13, comma 3, lett. b del Dl n. 201/2011), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l'Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l'Imu è dovuta - per via dell'abbattimento al 50% della base imponibile - in misura ridotta, l'immobile non può comunque essere considerato esente dall'Imposta municipale e vale, quindi, l'effetto di sostituzione dell'Irpef.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all'interno della sezione "Normativa e Prassi".

<p>Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Linee guida per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione</p>

Il Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella PA ha elaborato le linee guida per la predisposizione dei piani triennali.

I contenuti minimi dei Piani Triennali, sulla base di quanto contenuto nel citato documento, reperibile su <http://www.governo.it/backoffice/allegati/70606-8493.pdf>, sono i seguenti:

a) individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma 16 a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale);

b) coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano.

c) monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

d) rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;

e) individuazione delle misure di carattere generale che l'amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:

- l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;

- l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;

- l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;

- l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;

- l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;

- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);

- l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;

- l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;

- l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

f) individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della performance;

g) previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

Bergamo, 18 marzo 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord